

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di DDL in commento è stato elaborato e redatto ad opera della Commissione presieduta dal dott. Giuseppe Berruti, presidente di sezione della Corte di cassazione, costituita con D.M. del Ministro della giustizia del 27 maggio 2014 con il mandato di predisporre “proposte di interventi in materia di processo civile”.

Per tali ragioni, la presente relazione illustrativa mutua il contenuto del “*Documento di sintesi sulle fattispecie oggetto di criticità e sulle prioritarie proposte di intervento in materia di processo civile*” depositato dalla predetta Commissione di studio.

L'intervento normativo delegante ha due obiettivi. Il primo è quello di un processo comprensibile.

Il processo civile italiano è un insieme di tecnicità progressive, l'una creata dall'altra, che rendono il suo risultato naturale, ovvero la sentenza, faticoso.

Negli ultimi quarant'anni, a far tempo dalla legge introduttiva del nuovo rito del lavoro, gli interventi del legislatore sono stati numerosissimi ed hanno inciso sul tessuto connettivo originario del codice di procedura civile, compromettendone l'organicità e la sistematicità.

Con il trascorrere del tempo, inoltre, il codice – progettato e promulgato in una particolare contingenza storica – ha sofferto sempre più pesantemente il progressivo aumento del contenzioso.

Se si guarda indietro per cercare di comprendere, senza preconcetti o pregiudizi, le cause dell'attuale inefficienza (cosa difficile, ma necessaria per capire *dove* e *come* intervenire), si noterà che, in disparte i casi di nuove forme di tutela c.d. differenziata per specifiche controversie (*in primis* quelle del lavoro), tutti gli interventi hanno avuto un minimo comune denominatore: adeguare il vecchio codice ad un nuovo impreveduto carico.

Anche l'apparato organizzativo a sostegno del codice è divenuto inadeguato a fronteggiare il numero delle pendenze.

Ciò posto, l'inefficienza del processo italiano è peraltro essa stessa occasione di lavoro per più categorie. Ma **una economia dell'inefficienza** è ciò che il Paese, sempre più immerso nella vicenda globale e dunque esposto a pagare in termini economici, culturali e politici le proprie arretratezze, non può più permettersi. Il processo civile deve essere strumento di attuazione delle regole sostanziali certamente attraverso il controllo dei suoi gradi, ma soprattutto a mezzo dell'intrinseca qualità “economica” delle sue tecniche, capace di compromettere in modo moderno il diritto di litigare con l'interesse generale.

In questa visione la comprensibilità del processo da parte di chiunque è costretto ad utilizzarlo, è condizione essenziale della sua eticità. Le parti debbono sapere chi, almeno in astratto e con una sensata prognosi, vincerà o perderà. Debbono sapere che il processo tende ad identificare

chi vince con chi ha ragione. Esso dunque deve consentire, abbandonando il mito dell'imprevedibilità della decisione come dimostrazione della imparzialità del giudizio, una soluzione comprensibile anche per la sua ordinaria prevedibilità.

Secondo obiettivo è la sua **speditezza**. La decisione deve pervenire ad un esito pratico corrispondente alla realtà che ha fatto nascere la lite. Deve perciò risolvere una lite in atto, con una decisione attuale e **non con l'epitaffio di una lite che non c'è più**. La prevedibilità deve riguardare, oltre che l'esito, anche la durata del processo: è necessario che le parti sappiano che, chiusa l'istruttoria, la decisione sarà presa in tempi prevedibili.

Pertanto occorre rimettere al centro del sistema la **professionalità** più assoluta e più controllabile dei protagonisti.

Quando la causa va a sentenza e comincia a studiarla davvero, si trova di fronte a consulenze tecniche espletate benché inutili, a termini inutilmente concessi, a vuoti assoluti di istruttoria. Interviene a questo punto, fatalmente, la tecnica della giurisprudenza difensiva. E, pertanto, la ricerca della soluzione puramente tecnico processuale molto spesso distante dal quadro reale che ha creato la necessità del ricorso alla giurisdizione dello Stato.

L'impugnativa, chiunque vinca, è a questo punto un esito obbligato e costante. Fino in Cassazione.

I lavori della commissione Vaccarella costituiscono un'ampia base di conoscenza dei problemi essenziali delle forme di tutela previste dal codice e con l'indicazione di possibili, tecniche soluzioni dei medesimi. Quei lavori devono essere dunque tenuti nella debita considerazione. E non solo per economie di energie.

La struttura del giudizio di cognizione.

Il processo di cognizione introdotto dalla riforma del 1990 ed entrato in vigore nel 1995 a meno di venti anni dalla sua introduzione ha già mostrato numerosi limiti.

Il rito, come è risultato da molte (troppe) interpolazioni, è chiaramente farraginoso perché, dopo l'introduzione della causa, prevede una trattazione solo formalmente orale della stessa, una lunga appendice temporale dedicata alla trattazione scritta, quindi un'ulteriore dilatazione temporale per consentire al giudice di verificare le istanze e necessità istruttorie, infine, dopo l'espletamento eventuale dell'istruttoria, una lunga pausa prima che la causa possa passare nella fase finale della decisione.

A ciò si aggiunga che l'esercizio dei poteri delle parti – in specie quanto alle memorie successive agli atti introduttivi – non è efficacemente organizzato e, spesso, è inutile.

In ogni caso, l'oralità del processo è del tutto contraddetta.

Si pensi, per una traccia di lavoro, ovvero per capire ciò che deve essere abbandonato, all'art.163-*bis* c.p.c.

I termini a comparire sono nella disponibilità dell'attore che può decidere di citare in qualsiasi data, nel rispetto del minimo di novanta giorni. Poiché il giudizio pende dall'iscrizione a ruolo

(da effettuarsi nei dieci giorni dalla notifica dell'atto di citazione), la scelta della data della citazione grava già la durata del processo di un tempo indeterminato che tuttavia incide sulla durata complessiva del procedimento senza che il giudice possa, unilateralmente, sulla stessa intervenire.

L'art. 163 c.p.c. descrive efficacemente il contenuto della citazione in cui la parte dovrebbe esaurire il suo compito assertivo, il suo onere di allegazione e offrire i mezzi di prova di cui intende avvalersi. Parimenti l'art. 167 quanto al convenuto relativamente alla comparsa di costituzione.

In realtà, tuttavia, al di fuori delle ipotesi di nullità della citazione e della decadenza per le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, la parte non incorre in decadenze se non ha offerto tutti gli elementi in suo possesso per la trattazione della causa. Cosicché risulta sostanzialmente una formalità l'udienza di prima comparizione delle parti prevista dall'art. 183 c.p.c., anziché essere, come potrebbe essere, lo spartiacque definitivo tra prospettazione e ricerca della soluzione.

A quell'udienza, infatti, il giudice "se richiesto" e quindi obbligatoriamente secondo l'interpretazione fornita alla norma, deve concedere alle parti tre successivi termini per il deposito di memorie (in un pacchetto unitario di cui non dispone): di trenta giorni per precisare o modificare le domande, di successivi trenta giorni per replicare e articolare mezzi di prova e produrre documenti (non prove nuove e documenti nuovi, ma anche quelli di cui era già in possesso) e di venti giorni per prova contraria.

Basta osservare che le integrazioni o le modifiche ben potrebbero essere fatte oralmente all'udienza di comparizione ovvero impedito oltre l'atto scritto introduttivo salvo che non siano connesse inscindibilmente al legittimo contenuto della comparsa di risposta, mentre le offerte di prova dovrebbero essere già contenute nell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione, salvo le ulteriori richieste istruttorie rese necessarie dai successivi assestamenti dell'apparato assertivo delle parti.

Si osservi ancora che nessun obbligo ha la parte di articolare mezzi di prova in una delle prime due memorie ben potendo inserirle a verbale, in uno degli atti introduttivi e indifferentemente in una delle due prime memorie.

Nella prassi, è ben noto, nelle memorie spesso si riproducono (anche letteralmente) argomenti e richieste già contenute negli scritti precedenti o nei verbali, oppure si sovrappongono nuove richieste rendendo un percorso ad ostacolo l'individuazione delle allegazioni e delle richieste rilevanti.

In tal modo la portata dell'art. 163 c.p.c. è quella di un manifesto di rugiadose buone intenzioni, più che l'atto con il quale si esercita il potere dispositivo precisandone l'essenziale rapporto tra diritto di ricorrere al giudice ed interesse generale.

Il ruolo di direzione del processo da parte del Giudice è, quindi, sensibilmente compresso e il giudice è scarsamente incentivato a studiare il processo prima della scadenza dei termini dell'art. 183 c.p.c.

Quindi, istruito il processo con l'ammissione e l'assunzione delle prove e giunti all'udienza di precisazione delle conclusioni, ancora il giudice, se richiesto, deve concedere il termine di giorni sessanta per le comparse conclusionali e di venti per le memorie di replica (altri tre mesi sottratti alla sua disponibilità).

Nessun giudice è in grado di prevedere cosa succederà nel suo lavoro negli ottanta giorni intercorrenti tra quello in cui ha trattenuto la causa per la decisione e quello in cui il fascicolo processuale tornerà nella sua disponibilità.

Il giudice dovrebbe tenere conto per esempio delle cause contumaciali in cui concede termini solo per le comparse conclusionali, dei termini per le ordinanze cautelari, di quelli per i procedimenti che vanno in riserva con il rito sommario, di quelli ancora per le ordinanze istruttorie, ecc. ecc. E si consideri che potrebbero arrivare sul suo tavolo un numero imprecisato di provvedimenti cautelari o di emergenze varie che non era in grado di pianificare quando ha assunto la causa in decisione.

Il giudice deve avere invece chiaro il flusso del suo lavoro per poterlo organizzare anziché subirlo.

L'udienza di precisazione delle conclusioni dovrebbe essere il termine ultimo per l'attività difensiva dell'avvocato, magari prevedendo lo scambio delle memorie conclusionali precedentemente a tale udienza, in modo che a quella data il processo si chiuda definitivamente e il Giudice possa decidere immediatamente (per es. con una sentenza contestuale essendosi già svolta tutta l'attività difensiva) o nei processi più complessi assegnandosi un termine per il deposito della sentenza e della motivazione.

Si consideri che ai tempi morti del processo si deve aggiungere la sospensione dei termini processuali feriali. Anche nella migliore delle ipotesi di udienze fissate nell'immediatezza della scadenza dei termini da concedere (cosa che nella realtà non può avvenire) almeno un anno del tutto inutile.

Occorre pertanto intervenire fissando un principio di delega volto a razionalizzare i termini processuali e a semplificare i riti processuali mediante la omogeneizzazione dei termini degli atti introduttivi.

I profili critici evidenziati si colgono manifestamente analizzando i **procedimenti in materia di famiglia** (separazione dei coniugi e divorzio).

Il processo si introduce con ricorso ai sensi dell'art. 708 c.p.c.

Dopo l'udienza presidenziale ai sensi dell'art. 709 c.p.c., con l'ordinanza con la quale si assumono i provvedimenti relativi ai figli e al mantenimento il Presidente assegna termine al ricorrente per la memoria integrativa che deve avere il contenuto dell'atto di citazione e al convenuto termine per la comparsa di costituzione. Si innesta quindi in un processo che potrebbe avere già tutti gli elementi per consentire all'istruttore di provvedere immediatamente sugli eventuali mezzi di prova (che ben potrebbero e dovrebbero essere

offerti nel ricorso e nella memoria di risposta), un processo a cognizione piena ai sensi degli artt. 163 ss. c.p.c. con le storture sopra evidenziate. In questo processo si sovrappongono quindi due riti diversi dei quali non è chiara l'utilità e la finalità, e che frustrano le esigenze di celerità e certezza sottesi agli interessi indisponibili in gioco.

Per i figli nati fuori dal matrimonio è previsto, invece, il rito camerale in spregio alla tanto declamata parificazione dei figli nati all'interno e fuori dal matrimonio voluta dalla legge 219/2012 e dal d.lgs. n.154/2013.

Del resto, la ripartizione delle competenze tra tribunale ordinario e tribunale dei minorenni appare ormai a tutti gli osservatori anacronistica alla luce dell'evoluzione legislativa e della parificazione dei figli nati all'interno e fuori del matrimonio.

L'illuministico tribunale dei minorenni nacque per indirizzare la punizione al riadattamento dei minori, e per trattare pochi rapporti tra genitori e figli. Oggi i giudici affrontano le questioni dei figli dei separati e dei bambini nati fuori del matrimonio. Una costante sociale, e non un'eccezione da governare secondo il modello cosiddetto normale. Dunque il sistema dualistico di ripartizione della competenza tra tribunale specializzato e tribunale ordinario è superato ed ingiusto.

Si consideri che l'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, norma che disciplina la competenza del tribunale dei minorenni, è tra quelle che oggi portano al maggior numero di conflitti di competenza davanti alla corte di cassazione. La stessa nuova formulazione della legge 219 con le difficoltà interpretative che propone, segna la difficoltà di individuare in essa soluzioni omogenee. La frammentazione delle competenze giudiziarie, quando il giudice deve toccare inevitabilmente gli affetti, è un limite vissuto drammaticamente.

Un **tribunale multidisciplinare** che accorpasse le competenze del giudice della separazione, del tribunale dei minorenni, del giudice tutelare, del giudice dei figli nati all'interno e fuori del matrimonio, del giudice dei diritti della persona, del giudice della protezione internazionale, e che quindi adoperasse una visione di insieme dell'intervento giudiziario dentro lo stesso schema processuale, potrebbe intervenire in modo più diretto evitando decisioni difformi che alimentano la crisi.

Inevitabile a questo punto la necessità di avere come interlocutori i servizi territoriali e l'utilizzazione dei giudici onorari esperti, oggi dedicati esclusivamente al lavoro del tribunale dei minorenni.

Si pone pertanto la necessità di introdurre una Sezione specializzata della famiglia (tribunale della famiglia e delle persone) che migliori l'attuale cognizione del giudice ordinario attribuendogli gli strumenti ausiliari di cui oggi dispone il Giudice dei minorenni.

Dunque occorre partire dalle inefficienze del processo civile per cambiarne la struttura, deve essere il modo di ragionare. Dunque il lavoro sul processo di cognizione di primo grado, mantenendo la distinzione tra processo a citazione e processo a ricorso, va diretto verso la

concentrazione effettiva, si potrebbe dire implacabile, nei primi atti di parte, con l'udienza di trattazione nella quale effettivamente si tratta la causa. Anche con indicazione da parte del giudice di uno sbocco di conciliazione basato su un primo palese giudizio sulle prospettazioni delle parti. Dinanzi ad una domanda che appare infondata in modo chiaro, Il giudice deve potere dire che, fermo restando il successivo vaglio delle ultime difese, essa appunto, al momento, rende possibile una prognosi infausta. O viceversa.

Interventi sulle impugnazioni.

- Appello

Potenziamento del carattere impugnatorio dell'appello anche attraverso l'assestamento normativo e la stabilizzazione dei recenti orientamenti giurisprudenziali.

Il giudizio è chiuso nella citazione, o nel ricorso, in primo grado. Nulla di ciò che è stato estraneo a tale atto, o alla sentenza, può essere portato davanti al giudice di appello.

Questa misura può apparire certamente costosa in termini di giustizia sostanziale, ma essa rende il difensore consapevole della delicatezza della sua funzione

In un ordinamento nel quale la difesa tecnica è considerata capace di realizzare il diritto costituzionale di difesa, essa deve, appunto, essere realmente tale. Tecnica, cioè professionalmente adeguata e come tale controllabile dal processo e dagli ordinamenti deontologici.

Il giudice di appello potrebbe motivare nel modo sommario di sempre ovvero anche richiamando la motivazione adottata dal primo grado quando essa risulta aver superato le doglianze.

- Ricorso per cassazione

Interventi sul rito davanti alla Corte di Cassazione, nel segno di un uso più diffuso del rito camerale, e nella prospettiva, possibile, di una riforma costituzionale che veda inseriti in un organo giudiziario supremo giudici oggi appartenenti ad altre magistrature, ovvero che veda attribuire ad una corte riformata controversie oggi regolate sulla base della doppia giurisdizione.

In tale prospettiva si potrebbe individuare un **modello pressoché unico di processo civile supremo**, con le particolarità essenziali rese necessarie, nel nostro caso di un giudizio su fatti che digradano diritti e non su atti che riguardano interessi legittimi.

- Analoga previsione per una Sezione specializzata in materia di impresa (tribunale delle imprese) per le controversie di mercato (concorrenza) e quelle societarie.

Pare opportuno ripetere che l'efficienza e la comprensibilità del processo sono obiettivi raggiungibili anche nella misura nella quale si riuscirà ad individuare un modello di processo il più possibile strutturalmente unitario rispetto a tutte le controversie “civili”, ovvero non penali.

Individuare intorno al nucleo costituito dalla funzione di accertare la verità legale, regole il più possibile comuni alla cultura delle diverse giurisdizioni, e con grande attenzione al dialogo tra le grandi corti europee, sembra un obiettivo oggi suggerito dalla storia.

Le singole aree di intervento.

Le sezioni specializzate in materia di impresa

Il Decreto Legge n. 1/2012, convertito con Legge n. 27/2012, ha introdotto nel nostro sistema giudiziario le Sezioni Specializzate in materia di Impresa, comunemente dette Tribunali delle Imprese.

Le “vecchie” Sezioni specializzate erano in numero di **dodici** in tutto il territorio nazionale; le “nuove” Sezioni specializzate in materia di Impresa, invece, sono in numero di ventuno e disegnano una **competenza “per territorio”** concentrata, tendenzialmente, **su base regionale**.

Dal punto di vista della geografia giudiziaria, la soluzione adottata dal Legislatore sembra aver realizzato un giusto compromesso tra l'esigenza di concentrare in pochi uffici giudiziari le controversie “con elevato grado di tecnicismo ed elevata rilevanza economica” (così la Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 168/2003) e che, quindi, richiedono conoscenze particolari, non soltanto di natura giuridica, l'esigenza di una più rapida ed efficace definizione di tale tipo di procedimenti, e l'esigenza di avere una sufficientemente diffusa presenza del giudice naturale sul territorio per rendere più facilmente accessibile il servizio giustizia.

Tale soluzione va mantenuta, perché non disattende nella sostanza quanto voluto dall'Unione Europea, che aveva richiesto agli Stati membri di designare un numero possibilmente ridotto di tribunali competenti per la trattazione di materie quali la tutela del marchio comunitario, dei disegni e dei modelli comunitari (art. 91 Reg. n. 40/94/CE), proprio per le ragioni che abbiamo prima ricordato: specializzazione dei giudici, qualità e rapidità delle loro decisioni, che possono avere rilevanti conseguenze economiche sulle imprese coinvolte nel contenzioso.

Occorre rimanere nell'ottica della tante volte auspicata razionalizzazione del sistema giudiziario italiano, nella quale si è mosso il Legislatore con i Decreti Legislativi n. 155/2012 e n. 156/2012, volti alla riduzione del numero dei Tribunali e delle Procure della Repubblica, sopprimendo alcuni uffici giudiziari che avevano carichi di lavoro modesti, che non giustificavano il loro mantenimento in vita e quindi le esigenze di rispetto dei parametri di

spending review imposte dall'inserimento nella Costituzione italiana dell'obbligo di pareggio di bilancio (art. 81 Cost.).

Altra scelta fortemente innovativa operata dal Legislatore con l'istituzione del Tribunale delle Imprese riguarda la **competenza "per materia"** delle "nuove" Sezioni Specializzate in materia di Impresa, che si fonda essenzialmente su pochi gruppi di materie: la proprietà industriale ed intellettuale, la concorrenza, la materia societaria e gli appalti pubblici di rilevanza comunitaria.

Sono, infatti, devolute alla competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa:

le controversie in materia di proprietà industriale (marchi e brevetti d'invenzione) e di concorrenza sleale c.d. interferente;

le controversie in materia di diritto d'autore (creazione e sfruttamento delle opere dell'ingegno, ad esempio, film, opere teatrali, opere letterarie, musica, canzoni, fotografie artistiche);

le controversie relative alla violazione della normativa antitrust nazionale (art. 33, secondo comma, Legge 10 ottobre 1990 n. 287), che tutela la concorrenza ed il mercato, e sanziona le intese, l'abuso di posizione dominante e le operazioni di concentrazione tra imprese, quando determinano un'alterazione del funzionamento del mercato che nuoce all'economia ed agli interessi dei consumatori (costretti, ad esempio, ad acquistare beni o servizi a prezzi superiori);

le controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea (artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea; si tratta delle violazioni che interessano l'intero territorio della Comunità Europea e non il territorio del singolo Stato membro);

le controversie relative a contratti pubblici di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una società di capitali, laddove sussista la giurisdizione del giudice ordinario (si tratta di appalti di lavori, fornitura di beni e servizi di rilevante valore economico).

La materia "societaria", per tale intendendosi non solo le "cause" ma anche i "procedimenti" e quindi tutta l'area dei procedimenti di volontaria giurisdizione non indicati nell'originaria formulazione del decreto legge, **relativa alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni, ma anche alle società a responsabilità limitata, alle società cooperative ed alle società europee** (art. 3 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).

Restano, invece, escluse dalla competenza delle Sezioni Specializzate (a meno che non vi sia "attrazione" ai sensi dell'art. 2 comma 2 D.Lgs. n. 2003/168 come modificato dalla Legge n. 27/2012), **le controversie relative alle società di persone**, salvo il caso che queste "esercitino o siano sottoposte a direzione e coordinamento" di - o da parte di - società di capitali e cooperative.

La scelta dell'attribuzione di competenze non per **blocchi di materie omogenei e tendenzialmente completi** è stata criticata da molti commentatori perché, per alcuni aspetti appare incoerente, e perché ritenuta foriera di molteplici questioni relative all'esatta

individuazione del giudice competente, questioni che certamente non favoriscono la celerità dell'intervento giudiziario.

Vanno individuati i possibili interventi modificativi ed integrativi, per eliminare o quantomeno ridurre le criticità riscontrabili e riscontrate nella concreta applicazione delle nuove disposizioni normative, implementando, ove necessario, il testo normativo vigente, dando maggiore organicità alla competenza per materia delle Sezioni specializzate, anche per meglio definire il ruolo del Tribunale delle Imprese nel sistema della giustizia civile italiana.

In buona sostanza, si tratta di "consolidare" i positivi risultati raggiunti, dapprima, con il Decreto Legislativo n. 168/2003, che ha istituito, presso i Tribunali e le Corti d'Appello, le Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale – la cui competenza, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), era limitata alle controversie in materia di proprietà industriale (marchi e brevetti) e di diritto d'autore, nonché in materia di concorrenza sleale, nei casi di atti di concorrenza sleale interferenti con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale – e poi con il Decreto Legge n. 1/2012, convertito con Legge n. 27/2012, che ha introdotto nel nostro sistema le Sezioni Specializzate in materia di Impresa.

E' da escludere qualsiasi ampliamento delle competenze che possa comportare il rischio di despecializzazione dei giudici delle Sezioni Specializzate, rischio al quale hanno fatto riferimento quanti già hanno espresso critiche all'ampliamento di competenza operato dal Legislatore rispetto alle "vecchie" Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale.

Va escluso, altresì, qualsiasi intervento che possa far apparire la competenza del Tribunale delle Imprese come una "giurisdizione" costruita su base puramente soggettiva, in quanto tale, discriminatoria rispetto alle istanze di giustizia provenienti dai comuni cittadini.

Del tutto impraticabile appare, quindi, una generalizzata devoluzione ai Tribunali delle Imprese di tutte le cause in cui, una delle parti, sia una società.

Quello che deve contare, nel disegno della competenza delle Sezioni specializzate, è la **natura del rapporto dedotto in giudizio** e quindi l'elevato tasso tecnico delle relative controversie, e la potenziale rilevanza delle questioni per l'economia del Paese, caratteristiche senz'altro riscontrabili nei rapporti che attengono alla proprietà industriale, nei rapporti che attengono alla proprietà intellettuale, in quelli che attengono alla concorrenza, anche per i riflessi che possono produrre le distorsioni del mercato sugli interessi dei consumatori (costretti, per fare un esempio, ad acquistare beni o servizi a prezzi superiori), nei rapporti che attengono alle regole **interne di funzionamento delle** società, che sono le protagoniste delle dinamiche del mercato, stante il ruolo ormai marginale dell'impresa individuale, con esclusione della troppa ampia messe dei rapporti tra società e terzi, esclusione ampiamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.

Invece si possono e si devono affrontare singole questioni, per così dire tecniche, poste dal testo normativo vigente.

Rientrano nella competenza per materia delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa, le fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e, con qualche sforzo interpretativo, si possono far rientrare anche quelle **interferenti con la proprietà intellettuale, materia** che, per inciso, trova ancora la sua fondamentale disciplina nella Legge n. 633/1941.

Si propone di devolvere alle neocostituite Sezioni Specializzate, tutte le controversie in materia di **concorrenza sleale** (“pura” e “non pura”) e dunque anche quelle che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale (cfr. art. 134, comma 1, C.P.I.) e quelle concernenti la pubblicità ingannevole e comparativa di cui al D.lgs. n. 145/2007 (art. 8) nella quali è preminente il profilo della tutela delle imprese.

Il legislatore delegato coglierà l’occasione per risolvere i dubbi interpretativi sorti in ordine alla portata della devoluzione alle Sezioni Specializzate delle **cause connesse**, essendosi largamente discusso sul significato da dare all’espressione “materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate”, contenuta nell’art. 134, comma 1, C.P.I., e sul paventato rischio che la forza attrattiva della competenza per materia incrementi il carico di contenzioso, con ricadute negative sulle finalità acceleratorie della riforma (preoccupazione, francamente, eccessiva).

Vengono rimesse alla competenza delle sezioni specializzate le **azioni di classe ex art. 140-bis del Codice del Consumo** per le violazioni delle norme antitrust nazionali ed europee, a tutela di consumatori ed utenti, per il pregiudizio derivante da pratiche scorrette o comportamenti anticoncorrenziali, che restano devolute al Tribunale ordinario del capoluogo della Regione, salvo alcuni accorpamenti, in cui ha sede l’impresa (comma 4).

Tale **competenza**, in sede di conversione del D.L. n. 1/201, è stata **espunta** dalle materie da attribuire alle neocostituite Sezioni Specializzate.

Non appare del resto corretta la contrapposizione tra interessi delle imprese ed interessi dei consumatori, rispetto a vicende che possono riguardare pratiche commerciali scorrette o condotte anticompetitive, confusorie o ingannevoli nell’uso dei marchi, atteso che le relative tutele ben possono trovare collocazione in interventi legislativi finalizzati a promuovere le condizioni di virtuoso sviluppo delle attività delle imprese ed il corretto funzionamento del mercato: “La legge antitrust non è la legge degli imprenditori ma è la legge dei soggetti del mercato”.

In ordine alla competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa, nella **materia societaria**, il richiamo ai soli “patti parasociali, anche diversi da quelli di cui all’art. 2341 bis del codice civile”, e non anche agli “accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti dell’accordo”, di cui all’art. 2341-bis, ultimo comma, c.c., deve essere oggetto di rimediazione, in ragione dei possibili profili anticoncorrenziali di tale tipo di pattuizioni.

Va disposta la riunificazione, davanti al medesimo giudice, delle controversie in materia di **società di persone**, visto che sono state ricomprese – alla fine – anche quelle relative alle società a responsabilità limitata, inizialmente escluse, sul rilievo che le società per azioni

italiane sono in numero piuttosto limitato e che la scelta tra l'uno e l'altro modello tipologico non è dovuta soltanto alle dimensioni, più o meno grandi, dell'attività economica da espletare. Un capitolo a sé merita la previsione della competenza per le controversie in materia di **appalti pubblici di rilevanza comunitaria**, allorché stipulati da una delle società rientranti nelle tipologie previste dal medesimo art. 3 D.Lgs. n. 168/2003, modificato dall'art. 2 Legge n. 27/2012, e fermo restando il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario; materia che all'evidenza esula da quella concernente i rapporti endosocietari ed è assai lontana da quella industrialistica, il che ha determinato le aspre critiche di quanti paventano un rischio di despecializzazione dei giudici delle neocostituite Sezioni Specializzate. La scelta operata dal legislatore cadeva in un periodo nel quale era stato introdotto un divieto di arbitrato, che poi è venuto meno (art. 3, commi 19 e 20 Legge n. 224/2007), ed oggi l'art. 241 del Codice dei contratti pubblici apre alla possibilità di una risoluzione alternativa delle controversie (c.d. A.D.R.) in materia di appalti pubblici, disposizione in linea con le più recenti iniziative politiche dell'Unione europea (cfr. le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15/16-10-1999, il Libro Verde della Commissione CE relativo ai metodi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale del 19-4-2002, la direttiva 2008/52/CE sulla mediazione in materia civile e commerciale).

Ultima annotazione, di natura processuale, circa il "rito" applicabile alle controversie trattate dalle Sezioni Specializzate in materia di Impresa, considerato che le "vecchie sezioni" prevedevano espressamente la riserva di collegialità per tutte le cause. La riserva di collegialità è un'importante caratteristica del Tribunale delle Imprese, perché con il Decreto Legislativo n. 51/1998, modificando il Codice di Procedura Civile, il Legislatore ha stabilito che i Tribunali, che costituiscono i giudici di primo grado, decidono, salvo che in alcune materie particolarmente delicate (art. 50-bis c.p.c.), in composizione monocratica, sicché si può dire che il sistema giudiziario italiano oggi si basa sulla figura del Giudice Unico (prima della riforma del 1998, il Pretore era già una apprezzata figura di Giudice Unico).

Ciò detto, il processo destinato a risolvere i **conflitti in tema di proprietà industriale**, cioè la violazione dei diritti di privativa (contraffazione e usurpazione) ovvero la contestazione della validità dei titoli dai quali i diritti discendono (nullità e decadenza), è oggi il giudizio **civile a rito ordinario, e non più il c.d. rito societario** (D.Lgs. n. 5/2003), che l'art. 134 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. n. 30/2005), nella sua precedente versione, aveva esteso alle controversie trattate dalle sezioni specializzate, in quanto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 170/2007, ha giudicato costituzionalmente illegittima tale estensione delle regole del processo societario, rilevando che l'art. 134, il quale appunto quelle regole richiamava, fosse andato oltre i limiti della delega concessa al Governo.

Di conseguenza, il rito ordinario regola tutte le controversie di diritto industriale, e della proprietà intellettuale, così come tutte le altre controversie devolute alla competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa, ivi compresa la fase cautelare, quest'ultima, attraverso il procedimento cautelare uniforme, che ha dato indiscutibili risultati in termini di rapidità ed efficacia (artt. 669-*bis* ss. gg. c.p.c.).

Ne discende, che la soluzione delle criticità che riguardano l'ordinario giudizio di cognizione, non potranno che avere un effetto benefico anche sul processo che si svolge dinanzi alle Sezioni Specializzate in materia di Impresa.

La Sezione specializzata per la famiglia

Il dibattito circa la rilevanza giuridica della famiglia e l'assenza nel codice civile, anche solo di una definizione di famiglia, è stato suggestionato per anni dalla convinzione che il legislatore avesse volutamente rinunciato a definire alcuni istituti consapevolmente della natura pregiudiziale degli stessi, in quanto sorti prima che il diritto li isolasse da altri concetti affini, e della conseguente impossibilità di dominarli, ma al più di regolamentarne solo certi aspetti.

Suggestiva a tal riguardo è la immagine di Jemolo della famiglia "come un'isola che il mare del diritto può solo lambire".

E, tuttavia, la realtà ha dimostrato che il legislatore ha inciso profondamente sulla famiglia modificandone la struttura e la funzione rispetto all'originario modello codicistico. Basti solo pensare all'introduzione del divorzio che ha definitivamente chiuso ogni possibilità di concepire la famiglia in chiave istituzionale, quale organismo cioè portatore di interessi di natura superindividuale. Da quel momento importanti normative di settore sono state introdotte per governare lo svilupparsi di esperienze familiari alternative al matrimonio, da ultimo con la riforma della filiazione, iniziata con la l. n.219/2012 e completata con il d.lgs. n.154/2013.

E' nota a tutti la frammentazione delle competenze in materia di famiglia e minori distribuite tra giudice ordinario, giudice minorile e giudice tutelare. Tale frammentazione è nella verifica quotidiana foriera di incertezze e contrasti interpretativi se possibile ancora più gravi in considerazione della delicatezza degli interessi giuridici coinvolti.

La legge n. 219/2012 ha indubbiamente rappresentato una vera rivoluzione nei procedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio.

In relazione a questi ultimi, dal punto di vista processuale, il sistema originario del 1942 era organizzato secondo un fondamentale riparto delle competenze: i provvedimenti in materia di affidamento erano riservati al tribunale per i minorenni, in virtù del richiamo all'art. 317-bis c.c. contenuto nell'art. 38, comma 1, disp. att. c.c., mentre il contenzioso di natura economica rimaneva di competenza del tribunale ordinario, non essendo stata la norma di riferimento - l'art. 148 c.c.- richiamata dall'art. 38, comma 1, disp. att. c.c.

Tale sistema dualistico, sebbene sin dalle sue prime applicazioni sia stato oggetto di aspre critiche per la evidente frammentazione delle tutele, è stato confermato dalla Consulta come scelta di politica del diritto non contrastante con i principi e le garanzie costituzionali (Corte cost. 30 luglio 1980, n. 135).

L'entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54 sull'affidamento condiviso aveva fatto sperare nel superamento della divisione delle competenze con un procedimento finalmente

unitario anche per i figli nati da coppie non sposate. L'interpretazione della norma ha, però, dato adito a notevoli contrasti circa l'individuazione dell'organo giudiziario da considerarsi competente, ritenendo, una parte degli interpreti, che le nuove norme avessero operato il trasferimento di tutti i procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio in capo al giudice ordinario; altra parte aveva invece ritenuto immutata la competenza del tribunale minorile sull'affidamento, estendendovi anche le decisioni in ordine ai profili economici.

Il contrasto tra le due tesi ha dato origine in sede applicativa a un regolamento necessario di competenza, deciso dalla Cassazione con la nota ordinanza 3 aprile 2007, n. 8362, successivamente più volte ribadita. La concentrazione delle tutele per i figli nati fuori dal matrimonio in capo al giudice minorile, sebbene abbia riportato ad unità la prassi dei diversi tribunali, ha lasciato aperto il varco a critiche che, nella duplicità di competenze, continuano a vedere un'iniqua disparità di trattamento tra figli nati all'interno ovvero fuori del matrimonio.

La Corte di Cassazione torna sul tema tanto discusso, a seguito di regolamento di competenza, con ordinanza n. 20354 del 5 ottobre 2011 contestando l'errato presupposto di considerare la competenza all'adozione di provvedimenti opportuni in caso di situazioni pregiudizievoli per i minori esclusivamente attribuita al Tribunale specializzato, quindi precludendosi tale possibilità al giudice ordinario. Con la pronuncia citata la Corte ha statuito l'incompetenza funzionale del Tribunale per i minorenni ad adottare provvedimenti circa l'interesse del minore ed il suo affidamento quando sia pendente un procedimento di separazione o di altro tipo, previsto dalla legge del 1970.

Negli anni, dunque, in riferimento alle controversie riguardanti minori in pendenza di separazione o divorzio, la Corte è partita da una necessità di assicurare la materia minorile esclusivamente al giudice specializzato, considerando inscindibile la questione dell'esercizio della responsabilità da quella dell'affidamento ed è passata a considerare la competenza attribuita al Tribunale per i Minorenni nei soli casi in cui, come causa della revisione delle condizioni di affidamento, si chieda un intervento limitativo o ablativo della responsabilità ex artt. 330 e 333 c.c.

La l. 219 del 2012 ha compiuto un ulteriore passaggio significativo sulla questione, formalizzando il concetto esaminato prevedendo un riordino della ripartizione delle competenze.

L'attribuzione delle competenze, tuttavia, continua a fondarsi sull'art. 38 disp. att. c.c., il quale individua una serie di provvedimenti riservati al giudice minorile (attraverso un'elencazione per la quale si fatica a individuare quale sia la comune *ratio*), mentre la competenza del tribunale ordinario è individuata *de residuo*.

L'art. 38 att. c.p.c. il quale dalla sua formulazione è stato innumerevoli volte alla base di conflitti positivi e negativi di competenza, è norma chiaramente nata a fini ordinamentali, sicuramente idonea ad apprestare una adeguata normativa processuale nella materia che disciplina.

Sotto il profilo processuale sono, infatti, già emersi numerosi problemi interpretativi sulla legge in materia di filiazione.

In ossequio alla *ratio* della legge che ha voluto l'unificazione dello *status* di figlio a prescindere che lo stesso sia nato o meno all'interno del matrimonio, la competenza per i procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio è passata al tribunale ordinario, in quanto nell'art. 38 disp. att. c.c. è stato espunto – tra i procedimenti riservati alla competenza del giudice minorile – ogni riferimento agli artt. 316 e 317-*bis* c.c. (quest'ultima norma aveva originariamente ad oggetto l'esercizio della responsabilità dei genitori. Il d.lgs. n. 154 del 2013, ha totalmente mutato l'oggetto dell'art. 317-*bis* c.c., che oggi regola i "Rapporti con gli ascendenti", ed ha attribuito la competenza al Tribunale dei Minorenni. La norma come riformulata è stata già tacciata di illegittimità costituzionale dal Tribunale del Minorenni di Bologna con ordinanza 2 - 5 maggio 2014 proprio con riferimento al profilo della competenza).

La norma nulla dice sulla competenza per territorio, lasciando all'interprete due possibilità: l'applicazione del foro generale di residenza del genitore convenuto (ai sensi dell'art. 18 c.p.c.), ovvero l'applicazione del foro di residenza effettiva e abituale del minore (secondo le indicazioni provenienti dall'art. 8 Reg.to CE 2201/2003).

La legge prevede inoltre che il tribunale ordinario abbia altresì il potere di emanare i provvedimenti di cui all'art. 333 c.c. (cioè provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale in caso di condotte pregiudizievoli per il minore) quando sia in corso "giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile". (*Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316, del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario*).

Sebbene la *ratio* della norma sia evidente – realizzare, nelle ipotesi in cui sia in corso un giudizio comunque volto a statuire sull'affidamento del figlio, la concentrazione delle tutele attribuendo al giudice competente il potere di emanare ogni provvedimento nell'interesse del minore – non altrettanto felice è la formulazione della disciplina processuale.

La norma facendo riferimento a *tutta la durata del processo* non permette di individuare con certezza se tale dizione coincida con la sola pendenza del processo in primo grado o si estenda anche al giudizio concluso ma ancora in termini per impugnare, alla litispendenza attenuata, al giudizio pendente in appello, al procedimento di modifica o di revisione in corso.

La norma richiede inoltre la identità soggettiva: *stesse parti*.

L'attrazione della competenza dei provvedimenti *de potestate* si verifica, infatti, unicamente quando i procedimenti siano pendenti tra le stesse parti.

Ciò sembrerebbe escludere le ipotesi in cui la richiesta di provvedimenti *de potestate* sia fatta valere dai soggetti legittimati a tal fine dall'art. 336 c.c. Si pensi all'ipotesi del procedimento instaurato avanti al giudice minorile dal pubblico ministero, organo dotato ai sensi dell'art. 336 c.c. di legittimazione ad agire o dai nonni del minore.

Ma l'aspetto che maggiormente solleva dubbi interpretativi è la avvenuta attrazione della competenza al Giudice ordinario anche dei provvedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale (ex art. 330 c.p.c) o se questi siano comunque riservati alla competenza del Tribunale dei Minori e ciò nonostante la dizione letterale della norma.

I principi che hanno ispirato la vis attrattiva al giudice ordinario delle competenze in materie di figli nati fuori dal matrimonio - economia processuale, concentrazione e effettività della tutela - impone che l'insieme delle statuizioni che l'autorità giudiziaria è chiamata ad assumere relativamente a uno stesso minore sia coerente ed uniforme. Ed impone che gli strumenti processuali siano idonei a fornire tale tutela delle medesime forme e garanzie.

La norma introdotta dal nuovo art. 38 att. c.c. si è, tuttavia, limitata a un generale richiamo agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, lasciando all'interprete di costruire in concreto il rito da applicare, ed in particolare di come gestire l'istruttoria, sulla base di una incongruenza di fondo: l'esistenza di un modello processuale diverso rispetto alle analoghe situazioni relative a figli di genitori coniugati la cui tutela giudiziale è affidata a un rito (quello della separazione e del divorzio) certamente dotato di maggiori garanzie formali e sulla giustificabilità di tale trattamento differenziato.

Rimane inoltre come un ulteriore nodo irrisolto, l'individuazione di un giudice unitariamente competente anche per l'esecuzione forzata.

L'evoluzione e le criticità descritte evidenziano la progressiva erosione delle competenze del Tribunale dei Minorenni, attribuite al Giudice ordinario, e la necessità di istituire nuovi organi dotati di specifica preparazione e competenza, che possano applicare, per tutti i procedimenti in materia di famiglie e minori, un rito effettivamente adeguato e dotato delle necessarie garanzie dei diritti da tutelare.

Le grandi trasformazioni degli ultimi anni che hanno riguardato l'intera società e il complesso delle famiglie italiane così come l'affermazione sempre più ampia dei diritti fondamentali dei minori attraverso le convenzioni e i trattati internazionali e l'evoluzione della giurisprudenza in materia, hanno reso urgente rivedere il sistema di protezione giudiziaria del minore e di superare la frammentarietà delle competenze tra i vari uffici giudiziari che si occupano di minori e di famiglia, a favore di un organo effettivamente specializzato e con competenza esclusiva in materia.

Va immaginata un'**unica sezione specializzata per la famiglia, i minori e la persona** con competenza chiara e netta su separazioni e divorzi, provvedimenti riguardanti i minori e le adozioni, nella quale far confluire anche le professionalità che si sono formate nell'esperienza del Tribunale dei Minorenni - una risorsa da non disperdere ma da valorizzare - nell'ambito di una struttura processuale dai contorni certi e gestita da giudici togati.

Quello che oggi è frammentato tra Tribunale dei minorenni, giudice ordinario e giudice tutelare verrebbe unificato con innumerevoli vantaggi: eviterebbe inutili duplicazioni di giudizi e rischi di contrasti interpretativi, permetterebbe una migliore razionalizzazione delle risorse, creerebbe una specifica competenza in materia di diritto di famiglia, renderebbe un

servizio di modernità al cittadino (giacché è pesantissima la valutazione delle associazioni di cittadini coinvolti in procedimenti di giustizia in ambito familiare).

Una soluzione di compromesso, date le prevedibili difficoltà di quello che sarebbe sentito come oggettiva riduzione dello spazio del Tribunale dei Minorenni, potrebbe essere, comunque, quello di attribuire al Tribunale ordinario (sezione specializzata della famiglia) quanto meno la competenza alla dichiarazione di adottabilità dei minori oggi disciplinata dagli artt. 8 ss. della legge n.184/1983 come modificata dalla legge n.149/2001. Siffatta soluzione avrebbe il pregio di concentrare ogni tutela sui figli al Giudice naturalmente competente a conoscere delle posizioni giuridiche che nascono e si sviluppano all'interno del gruppo familiare. In questa seconda ipotesi la competenza in materia di adozione resterebbe al Tribunale dei Minorenni.

La sezione **specializzata per la famiglia, i minori e la persona** sarebbe la più idonea ad accogliere e trattare i procedimenti relativi alla protezione internazionale di soggetti in fuga dalla terra d'origine perché perseguitati o bisognosi di protezione politico-umanitaria. Tale specifica categoria di soggetti è destinataria di un sistema di tutela giuridica multilivello, che si articola in quella costituzionale, quella internazionale e quella dell'Unione europea, in virtù della molteplicità degli ordinamenti interessati e della mole ormai assunta dal fenomeno. Questo contenzioso estremamente complesso anche con riferimento alle sopravvenienze da gestire, sul piano procedurale è disciplinato dal d.lgs. n. 25/2008 che regola unitariamente le procedure relative a tutte le forme di protezione.

Il sistema, in linea del tutto generale, è bifasico e si articola in una prima fase, di natura amministrativa, che si svolge innanzi alle Commissioni territoriali, e in una seconda fase che si svolge, ai sensi dell'art. 35, innanzi al giudice ordinario.

Il procedimento innanzi al G.O., dapprima camerale, è oggi, in virtù del decreto legislativo n. 150/2011, quello sommario di cognizione ordinaria ex art. 702 bis e ss., caratterizzato da un'istruzione deformalizzata che si conclude con un'ordinanza impugnabile innanzi alla Corte d'appello. Il processo pone dei problemi non indifferenti sia in considerazione della imprevedibilità dei flussi migratori, sia del regime relativo all'onere della prova in ordine ai presupposti legittimanti i diversi *status* e sia in ordine alla urgenza del provvedere.

Tali procedimenti che richiedono delle competenze specialistiche, con riferimento alla cd "intervista" al richiedente asilo e alla conoscenza delle criticità dei paesi di origine del richiedente e che coinvolgono anche la credibilità dello Stato nei confronti della comunità internazionale, è attualmente gestito all'interno delle varie sezioni civile del Tribunale secondo le scelte organizzative del dirigenti; in considerazione della tutela da apprestare, attinente a diritti personalissimi e fondamentali dell'essere umano e degli interessi in gioco potrebbero trovare nella sezione della famiglia la loro più adeguata collocazione.

Quanto all'ambito territoriale, la sezione specializzata della famiglia – Tribunale della famiglia - manterrebbe le sue articolazioni periferiche all'interno dei vari tribunali del distretto, in cui la competenza si radicherebbe secondo le norme vigenti con riferimento ai provvedimenti del Giudice tutelare, ai provvedimenti in materia di separazione e divorzio e sui minori e

concentrerebbe nella sede distrettuale le materie relative alle adozioni, ai minori stranieri non accompagnati e ai richiedenti protezione internazionale.

In tal modo si potrebbe coniugare l'esigenza di mantenere il Giudice di prossimità in materie in cui l'ambito territoriale assume rilevanza per l'effettività dei diritti in gioco, concentrando comunque le tutele davanti un solo giudice (possibilmente con innesti di competenza provenienti dal settore minorile) e quella di concentrare nel Giudice della Famiglia distrettuale le materie che non richiedono necessariamente una trattazione locale, ma un più ampio respiro e una visione complessiva che potrebbe giovare di strutture già esistenti e delle professionalità formatesi nell'ambito del Tribunale dei Minori.

Il giudizio di primo grado

L'udienza di prima comparizione e trattazione.

Il progetto elaborato dalla Commissione Vaccarella ha il pregio di ottimizzare la fase di introduzione e trattazione della causa nel rito ordinario semplicemente prevedendo l'**anticipazione del "botta e risposta"** processuale rispetto alla prima udienza di comparizione e trattazione ex art.183, attualmente rimandato a dopo la relativa celebrazione.

Con qualche opportuno adattamento, questa soluzione potrebbe essere ripresa: la trattazione resterebbe bensì distinta fra un momento *orale* (in ossequio all'art.180 c.p.c., che impone l'oralità nel processo civile) e un momento *scritto*, **ma quest'ultimo, anziché seguire il primo, lo anticiperebbe.**

E' un dato di comune esperienza, come si è accennato innanzi, che il primo anno dalla notifica della citazione è sostanzialmente perso in non-attività: in disparte la costituzione del convenuto, con le note decadenze di cui all'art.167 c.p.c., oltre ai novanta giorni (oltre all'eventuale sospensione feriale) occorre considerare che, scontatamente, nulla accade nella prima udienza di comparizione, ove non vi siano le attività ex art.182 c.p.c, per cui, dinanzi alla certa richiesta di concessione del noto triplo termine ex art.183 sesto comma c.p.c. (per ulteriori, almeno, 80 giorni) , occorrono quasi due terzi (e spessissimo un anno intero ed oltre) del primo anno di pendenza della causa perché il giudice istruttore possa decidere ex art.187 c.p.c. nell'udienza ex art.184 c.p.c. della rilevanza ed ammissibilità delle prove richieste dalle parti e quindi aprire la fase istruttoria o far entrare immediatamente la causa in decisione.

Non si può, peraltro, non ricordare le prassi se non *contra*, certamente *praeter legem*, in uso presso molti tribunali, addirittura di far decorrere a ritroso rispetto all'udienza ex art.184 c.p.c., per effettuare il predetto giudizio di rilevanza o ammissibilità delle prove, il triplo termine: in questi casi fra la notifica della citazione e l'udienza ex art.184 c.p.c. possono passare anche due (o tre...) anni; ovvero di rinviare anche di un anno l'udienza ex art. 184 e far decorrere da una data fittizia nel tempo – quindi, non dall'udienza di trattazione – il triplice termine.

Si tratta di tempo, inutilmente ed irrimediabilmente perso: un lusso che un processo civile moderno ed efficiente non può permettersi.

Ebbene, riprendendo la soluzione già impostata dalla Commissione Vaccarella si potrebbe “riempire” questo enorme spazio vuoto, questa vera e propria perdita di preziosissimo tempo processuale. La razionalizzazione avverrebbe semplicemente, prevedendo, *ad instar* del rito lavoro, lo scambio delle memorie, oggi previste come appendice scritta dopo la udienza di trattazione, **prima** della stessa.

Contemporaneamente al maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie dovrà scattare la preclusione per la contestazione ex art.115, secondo comma, c.p.c.

La soluzione presenta i seguenti vantaggi.

Dal lato delle parti e dei difensori:

- 1) non stravolge le prassi in uso da lustri, perché lo scambio delle memorie prima dell’udienza avviene nel rito lavoro, in quello cautelare, nei camerati, nella decisione mista ex art.281 *quinquies* c.p.c. ecc.;
- 2) consente ai difensori di continuare l’attività di trattazione quando la causa è “fresca” in memoria, perché studiata di recente per avviarla o per resistere alla domanda avversaria e non a distanza di un anno o peggio a seconda di quando è fissata l’udienza ex art.184 ;
- 3) soprattutto, nel volgere di nemmeno mezzo anno, consente (e – si badi – impone) al giudice istruttore di arrivare all’udienza di trattazione con tutte le allegazioni assertive ed istruttorie espletate dalle parti e quindi, di esercitare *causa cognita* tutti poteri ex art. 38 c.p.c., 153, secondo comma, 182 c.p.c., e, soprattutto 187 c.p.c.; non solo, anche se raramente, addirittura ex art.281 *sexies* c.p.c. quindi invitando le parti alla precisazione delle conclusioni e discussione immediata orale della causa, con contestuale pronuncia della sentenza a verbale;
- 4) nel caso di processi a struttura bifasica, es. opposizione all’ingiunzione, consente alle parti di argomentare sull’istanze ex art.648 e 649 c.p.c. con ampiezza di argomenti, senza aggiungere – come accade nella prassi – anche una o due memorie difensive per discutere della provvisoria esecutività del decreto opposto, e poi cadere nel vortice delle memorie ex art.183 sesto comma c.p.c.

Dal canto del giudice:

- 1) consente di trovare assestato definitivamente per la prima udienza – salva rimessione in termini, ovviamente, o sanatoria di vizi processuali o di presupposti processuali carenti – il materiale assertivo ed istruttorio dell’intera causa;
- 2) permette, quindi, di poter esercitare i poteri ex art.182 c.p.c., 164 c.p.c., 59 legge 69/2009, 221 ss. c.p.c. ecc. 273, 274 ecc., riducendo al minimo, quindi, il rischio che la causa proceda verso una sentenza a contenuto meramente processuale;
- 3) permette di esercitare il potere dovere di cui all’art.101, comma secondo, c.p.c. ,
- 4) consente di tentare la conciliazione fra le parti e/o fare la proposta conciliativa ex art.185-*bis* c.p.c (così, peraltro, bloccando inesorabilmente il triennio rilevante ai fini

risarcitori della Legge Pinto, con evidente risparmio per le casse dello Stato), di interrogare liberamente le parti, sempre conoscendo esattamente i termini della causa;

- 5) permette di esercitare in prima udienza stessa la valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove costituenti richieste dalle parti e, finanche, nei casi più semplici, di avviare alla decisione immediata la causa;
- 6) consente di eliminare, con un tratto di penna, l'udienza ex art.184 c.p.c., udienza che, tra l'altro, spesso non vede la pronuncia sulle prove da parte del giudice ma una riserva di provvedimento; con ulteriore dilatazione dei tempi.

L'accelerazione, nel pieno rispetto di tutti i principi del processo (parità armi, diritto alla prova, rapidità, concentrazione immediatezza, oralità) è evidente e sostanzialmente certa, salvo errori procedurali.

Ciò posto, va peraltro anche evidenziato che il nuovo art. 183 Vaccarella ripete, dopo lo scambio degli atti introduttivi, lo schema della prima memoria per entrambe le parti e quindi una seconda memoria in replica.

Il contenuto è quello ben noto derivante dall'applicazione del nodo di dipendenza degli atti processuali: tutto ciò che, in linea assertiva (domande, eccezioni, contestazioni e mere allegazioni di fatti principali) ed istruttorio (prove precostituite o costituenti) è diretta conseguenza di quanto contrapposto nell'atto precedente dall'avversario.

Ora, come ben noto a tutti, in realtà il sistema della prima memoria ex n.1 sesto comma art.183 c.p.c. è irrazionale: è ben difficile che il convenuto, il quale, onerato delle note decadenze si sia costituito nei termini, allegando quanto necessario in punto assertivo come istruttorio, abbia altro di *principale* (nel senso di esercizio di poteri primari quali domande, eccezioni o allegazioni di fatti principali) da dire nella prima memoria; quindi la prima memoria è per definizione di pertinenza esclusiva dell'attore che deve replicare alla costituzione del convenuto.

Si propone allora di apportare una variante basata su una prassi largamente e proficuamente utilizzata nell'esperienza processuale, quella delle memorie con **termini diversificati** per le parti a seconda di chi sia il primo a dover rispondere al precedente atto avversario.

La prima memoria sarebbe, dunque, di sola pertinenza dell'attore, a cui poi farebbe seguito la replica del convenuto.

- L'udienza di precisazione delle conclusioni.

La necessità di far precedere il momento orale da quello scritto (e non viceversa) si pone, come accennato, oltre che nella fase del processo che precede l'istruzione probatoria, anche nella fase successiva, e cioè nella fase in cui vengono precisate le conclusioni e la causa viene rimessa in decisione.

Nell'attuale regime, all'udienza di precisazione delle conclusioni, il giudice, se richiesto, deve concedere il termine di giorni sessanta per le comparse conclusionali e il successivo termine di giorni venti per le memorie di replica.

Si determina quindi un'ulteriore perdita di prezioso tempo processuale, la quale non nuoce soltanto alla singola causa ma determina riflessi negativi sull'organizzazione del lavoro complessivo del giudice, il quale non ha alcuna disponibilità del fascicolo tra la remissione in decisione e la scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Si propone quindi di invertire, anche con riguardo a questa fase del processo, la sequenza procedimentale attualmente in vigore, prevedendo lo scambio delle memorie conclusionali **prima** dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

In questa udienza, dunque, si avrebbe l'ultimo contatto tra gli avvocati e il giudice e quest'ultimo sarebbe in condizione di decidere immediatamente, eventualmente anche in via contestuale per le cause più semplici.

Valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice (art.185-bis c.p.c.) anche in funzione della definizione dell'arretrato e del contenimento delle richieste di indennizzo per irragionevole durata del processo.

Il nuovo strumento della proposta conciliativa previsto dall'art.185-bis c.p.c. (inserito dall'art.76 d.l. 21 giugno 2013, n.69) potrebbe costituire un mezzo per accelerare la definizione delle cause pendenti, come dimostra la circostanza che l'istituto trova cittadinanza in diversi ordinamenti stranieri e come dimostra altresì la sua prima esperienza applicativa in diversi tribunali italiani, nei quali la percentuale di accettazione delle proposte conciliative formulate dal giudice è sinora significativa.

Del resto, uno dei principi sulla cui importanza la dottrina processualistica ha da sempre richiamato l'attenzione è il **principio di collaborazione fra le parti ed il giudice**. Di questo principio non si è fatto mai seria applicazione per una elementare ragione: lo spettro della ricusazione del giudice da parte dei patroni ove egli abbia, anche se solo in via prognostica, "anticipato l'esito della decisione".

Questa idea è evidentemente errata, sol che si considerino altre primarie ipotesi in cui il giudice probabilisticamente anticipa la decisione: quelle cautelari, le inibitorie processuali, gli stessi filtri impugnatori ecc.

Rispetto alle giuste integrazioni dello strumento, in specie l'impossibilità di ricusazione del giudice, andrebbe tuttavia prevista l'equiparazione della accettazione della proposta giudiziale alla sentenza, ai fini della valutazione della produttività del giudice.

Peraltro, l'importanza dello strumento dovrebbe travalicare anche il singolo giudizio e quindi consentire la riduzione *in parte qua* dell'arretrato, se, come è stato sostenuto, la proposta conciliativa rileva ai fini dell'impedimento della decorrenza del termine triennale della legge Pinto.

Come recentemente rilevato, infatti, " il giudice potrebbe formulare comunque una proposta conciliativa, specie nei processi la cui durata ha superato il termine ragionevole di tre anni, poiché tale iniziativa se anche dovesse fallire, comunque conseguirebbe il risultato di

escludere la possibilità per le parti che l'avessero rifiutata di richiedere l'indennizzo per irragionevole durata del processo", e ciò in ragione del "nuovo" art.2, comma 2-*quiquies*, lettera *f*), della legge 24 marzo 2001 n.89 (c.d. legge Pinto), introdotto dall'art.55 d.l. 22 giugno 2012, n.83, secondo cui la richiesta di indennizzo va respinta in ogni caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento.

Collegando questi dati si potrebbe, allora, prevedere **l'obbligatoria proposta conciliativa ex art.185-bis c.p.c. in tutti i processi pendenti a rischio legge Pinto.**

Un perfezionamento – ma solo per le cause nuove - potrebbe essere nel senso di affidare al giudice che formuli la proposta una **valutazione prognostica dell'esito della lite allo stato degli atti**, cioè prima della valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove: prognosi presuntiva ovviamente aperta "alla prova contraria" ossia alla impregiudicata ed illimitata possibilità per il giudice di cambiare idea e decisione ad istruttoria conclusa: il che, del resto, se si ha la pazienza di guardare in un'ottica unitaria il fenomeno del processo cautelare e della causa di merito, non dovrebbe sorprendere o sconvolgere più di tanto, proprio perché da sempre esiste questa decisione, oggi addirittura provvisoriamente stabile nei casi di tutele cautelari anticipatorie *ex art.669-octies* sesto comma c.p.c.

Evidenti sarebbero anche i benefici potenzialmente conseguibili in ambito europeo sulla durata dei nostri processi.

Le impugnazioni.

- L'appello

Individuazione delle criticità.

La ragione principale dell'arretrato delle cause civili d'appello non è costituita dalla procedura, ma in parte è costituita dalla irrazionalità della geografia giudiziaria, in parte (e soprattutto) dalla inefficiente di organizzazione degli uffici e del lavoro dei magistrati:

- in tutte le Corti d'Appello il carico di ciascun Collegio è superiore alle 500 unità (fonte: Banca d'Italia, 2008). Oltre questa soglia si ritiene comunemente che il flusso di lavoro non sia gestibile;

- i magistrati sono distribuiti in modo non omogeneo: in alcune Corti d'Appello il carico di lavoro è notevolmente inferiore a quello che si registra in altre Corti d'Appello. Si pone pertanto un problema di geografia giudiziaria;

- alcune Corti d'Appello, le quali hanno un carico di lavoro superiore, presentano tuttavia un tasso maggiore di produttività. Si pone pertanto un problema di organizzazione degli uffici e del lavoro dei singoli magistrati.

Obiettivo della riforma con riguardo al giudizio di appello.

Individuate le criticità, è evidente che la riforma deve tendere al potenziamento di una linea evolutiva già presente nell'attuale ordinamento, quella volta a realizzare un giudizio di appello strutturato in forma **impugnatoria**.

- Un giudizio di appello che non faccia ripartire il processo d'accapo, ma che sia finalizzato a correggere gli eventuali errori commessi dal giudice di primo grado e a concludere il processo (evitando il più possibile la sua rimessione al giudice di primo grado).

- Un giudizio di appello che serva da cerniera tra l'accertamento dei fatti (demandato al giudice di primo grado) e il controllo di legittimità (demandato in ultima istanza alla Corte di cassazione), consentendo di acquisire le prove illegittimamente non ammesse dal giudice di primo grado, di superare il suo illegittimo diniego di competenza ovvero la nullità dell'atto introduttivo, di rinnovare gli atti processuali nulli.

I principi ispiratori.

La riforma del giudizio di appello – anche tenuto conto dell'esigenza di assestamento dei più recenti interventi normativi nonché dell'opportunità di rendere stabili gli orientamenti recentemente prevalsi nella giurisprudenza di legittimità – deve ispirarsi ai principi di seguito illustrati:

- rafforzamento del carattere di impugnazione a critica vincolata fondata sui seguenti motivi:
a) violazione di una norma di diritto sostanziale o processuale; *b)* errore manifesto di valutazione dai fatti.

- definitiva conferma, anche attraverso opportune precisazioni testuali ai precetti già contenuti nella nuova formulazione dell'art.342 c.p.c., del principio per cui, a pena di inammissibilità del gravame, l'appellante deve indicare nell'atto introduttivo i capi della sentenza che impugna e illustrare le modificazioni che richiede di apportarvi in conseguenza della violazione della legge ovvero dell'errore manifesto che egli imputa al giudice di primo grado.

- rafforzamento del divieto di *nova*, mediante la previsione secondo la quale non solo non è consentito all'appellante di proporre nuove domande, nuove eccezioni e nuovi mezzi di prova (in conformità a quanto già disposto dall'attuale formulazione dell'art.345 c.p.c.) ma gli è precluso anche solo di introdurre nuove ragioni o deduzioni in diritto per dimostrare la fondatezza giuridica delle domande e delle eccezioni precedentemente proposte, che non siano già state sottoposte al giudice di primo grado;

- riaffermazione del principio del giusto processo e di leale collaborazione tra le parti, nella fase del processo qui in esame, anche mediante il superamento della previsione di inammissibilità dell'impugnazione fondata sulla mancanza della ragionevole probabilità del suo accoglimento;

- introduzione di criteri di maggior rigore – anche avvalendosi dei risultati dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di rilevanza del giudicato interno, anche di carattere implicito – nella disciplina dell'eccepibilità o rilevabilità, in sede di giudizio di appello, delle questioni pregiudiziali di rito;

- ulteriore restrizione del novero delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, salvi i diritti di difesa e al contraddittorio;
- ampliamento dell'utilizzo del provvedimento dell'ordinanza (soggetta a ricorso per cassazione) in funzione decisoria (ad es. per la declaratoria dell'inammissibilità ovvero dell'improcedibilità, nonché per il rigetto dell'appello all'esito dell'udienza di discussione).

Il giudizio di cassazione

Revisione della disciplina del giudizio camerale.

Il giudizio di cassazione è stato oggetto di troppi interventi in pochi anni. Tutti diretti ad introdurre un qualche meccanismo che eliminasse l'arretrato.

Il risultato della farragine legislativa di cui siamo vittime, è stato, dopo l'eliminazione del cosiddetto filtro a quesiti che tante resistenze ha incontrato nel mondo dell'avvocatura, e con l'ultimo intervento di cui al d.l. n. 69 del 2013 convertito nella legge n.98 del 9 agosto 2013, l'introduzione di una normativa relativa al rito camerale, assolutamente paradossale.

Come è noto, oggi il relatore a cui è stata assegnata all'interno delle sezioni una causa, se gli appare possibile definire il giudizio ai sensi dell'articolo 375 c.p.c., ovvero secondo il percorso camerale che dovrebbe essere di maggiore celerità e semplicità, deposita una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la pronuncia alla quale egli tende. Dopo di che, come sappiamo, avvenuta la notificazione del giorno dell'adunanza e della relazione, gli avvocati delle parti hanno facoltà di presentare memorie e di chiedere di essere sentiti.

A questo punto abbiamo la situazione di un avvocato che conosce già l'intenzione del relatore e con essa quella, sicuramente probabile, del collegio. Egli in realtà ha di fronte un vero e proprio progetto di definizione della causa con tutte le possibili *rationes*.

Del tutto evidente a questo punto è che il difensore che si vede prospettare una sconfitta si trovi di fronte ad una possibilità difensiva assai più grande di quella che addirittura gli compete nel momento in cui la causa invece viene attribuita al teoricamente più garantito rito della udienza pubblica.

Ulteriore risultato è la doppia fatica del relatore, relazione, adunanza, discussione con i colleghi, stesura di una sentenza nella quale tiene conto delle critiche alla relazione, ovvero di un'ordinanza di rimessione alla pubblica udienza, che rende questo rito del tutto irragionevole. Esso contraddice la sua funzione cosicché accade, probabilmente solo in relazione alla quantità di fatica dei relatori delle singole sezioni, che ancora troppe siano le cause che, benché di agevole definizione e nelle quali sostanzialmente il ricorrente si duole solo di aver perduto la causa e ripete argomentazioni già esaminate dal giudice di merito, vadano alla udienza pubblica.

Sembra dunque utile lavorare sull'attuale struttura dell'**art.380-bis codice di procedura civile ritornando allo schema classico dell'udienza in camera di consiglio**, e tenendo conto della felice esperienza in questa direzione della corte di cassazione penale.

Sappiamo infatti tutti bene che la miglior situazione della cassazione penale non è soltanto dovuta all'ottima organizzazione che la contraddistingue ma anche alla struttura delle norme di cui agli articoli 610 e 611 del codice di procedura penale. In sostanza il primo presidente della cassazione, attraverso gli uffici spoglio esistenti presso le sezioni, destina, se ritiene, le cause alla camera di consiglio. Le parti avvertite della data di trattazione e fino a 15 giorni prima possono interloquire per iscritto.

Questo meccanismo, oggi vigente per quanto riguarda la cassazione penale e dunque anche in quel caso riguardando la sorte di delicatissimi diritti della persona, rispetta pienamente la logica della camera di consiglio e la funzione della corte di legittimità. Nella quale non si vedono ragioni di distinguere strutturalmente il giudizio camerale secondo che si tratti di giudizio civile o di giudizio penale.

Sembra dunque che quella felice esperienza possa essere riprodotta, con gli adattamenti del caso, nel giudizio civile. I ricorsi, assegnati ai relatori, vengono, su decisione del presidente titolare della sezione, quando ne appare agevole la soluzione, rimessi alla camera di Consiglio. I difensori ed il procuratore generale, avvertiti, nell'udienza possono depositare memorie atti e quant'altro ritengano utile. In più i difensori possono, fino ad un termine breve di cinque giorni liberi prima dell'udienza, depositare ulteriori atti anche per replicare al procuratore generale. La camera di consiglio decide con ordinanza il ricorso, ovvero la rimessione dell'esame del medesimo alla pubblica udienza.

In questo modo sembra che facendo salva l'occasione professionale del difensore attraverso la replica al procuratore generale ed eliminando l'inutile richiesta di discutere oralmente, si possa pervenire ad un risultato processuale assolutamente compatibile con i principi costituzionali.

interventi normativi per risolvere discrasie funzionali e strutturali.

A parte la necessità di rivedere il procedimento camerale, il giudizio di cassazione soffre, oggi, di profonde discrasie di carattere tanto strutturale quanto funzionale.

Le **discrasie funzionali** sembrano dipendere soprattutto:

- **dal numero** (oggi intollerabilmente elefantico) **dei consiglieri addetti alla Corte di cassazione;**
- **dai relativi criteri di selezione** (che dovrebbero risultare radicalmente diversi da quelli, para-automatici, dell'anzianità salvo demerito), che consenta la formazione di una "Corte" (e non di una disordinata moltitudine di giudici) di legittimità, che consenta la formazione di un vero "diritto vivente" a direzione relativamente costante ed accettabilmente prevedibile;
- **dalla necessità di una nuova più pregnante responsabilizzazione dei "quadri dirigenziali intermedi"** (Presidenti titolari e Presidenti di collegi), cui affidare, con riunioni periodiche, la funzione di controllo nomofilattico intrasezionale, individuando ex ante, attraverso l'indicazione di "blocchi di materie", quelle destinate ad un periodico approfondimento in

riunioni periodiche, tenendo conto della giurisprudenza (consolidata o prevalente) “di sezione”;

- **dalla concorrente e conseguente necessità di una radicale revisione dei criteri di nomina dei relativi incarichi da parte dell'organo di autogoverno**, che conduca (finalmente) ad una autentica e non spartitoria selezione di uomini compiuta sulla base di accertate ed indiscusse professionalità;

- **dalla creazione dell'ufficio del giudice di Cassazione**, che si avvalga della collaborazione di neo-laureati, selezionati sulla base del voto di laurea e del tipo di tesi discussa in quella sede, previa indicazione dai presidi dei dipartimenti di giurisprudenza, cui affidare compiti di studio e di ricerca.

Le **discrasie strutturali**, oltre a quella già segnalata relativa al procedimento camerale, attengono alle seguenti problematiche:

- **il problema del vizio di motivazione** - Se si accoglie la prospettiva per cui il giudizio di cassazione non può essere soltanto un presidio dello *ius constitutionis*, ma occorre garantire anche lo *ius litigatoris*, occorre rivedere il tema del sindacato sulla motivazione, consentendolo – anche alla luce della recente pronuncia delle sezioni unite dell'aprile scorso - quanto meno al caso di “grave ed insanabile contraddittorietà” o di “grave ed insanabile insufficienza”;

- **I motivi di ricorso** - Potrebbe essere opportuno indicare espressamente, nell'art. 360 c.p.c., che - nelle ipotesi non frequentissime e tuttavia talora ricorrenti in cui un vizio della sentenza rilevi davvero sotto prospettive diverse - quel vizio può eccezionalmente essere illustrato richiamando contemporaneamente più motivi di ricorso, senza che ciò comporti il rischio della declaratoria di inammissibilità, da riservarsi invece alla sola “mescolanza e la sovrapposizione di motivi d'impugnazione eterogenei”. Previsioni come questa servono ad impedire che impostazioni troppo rigorose o formalistiche, che talora la Cassazione ha adottato, inducano i difensori a complicare e moltiplicare oltre misura, a scapito della chiarezza, la redazione degli atti introduttivi;

- **autosufficienza del ricorso e lunghezza degli atti** - Al fine di eliminare ogni base normativa ad orientamenti giurisprudenziali particolarmente restrittivi, è opportuno precisare, nell'art. 366, n. 6, che, ai fini del rispetto del requisito dell'autosufficienza, la “*specificazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda*” significa soltanto che nel ricorso dovrà essere indicato il luogo della produzione del documento, e non già che il contenuto del documento debba essere trascritto nell'atto (è quanto la Corte di Cassazione ha chiarito nel gennaio scorso, ma si tratta di indicazioni che è preferibile vengano normate). Del resto, c'è anche l'ulteriore prescrizione per cui, ex art. 369, n. 4, i documenti su cui il ricorso si fonda debbono essere prodotti di nuovo, in allegato al ricorso;

- **giudicato e art. 372 c.p.c.** - Potrebbe essere opportuno prevedere, all'art. 372, la possibilità di documentare - perché non sia vanificata la rilevabilità *ex officio* - il sopravvenuto giudicato (ipotesi particolarmente ricorrente nei giudizi tributari, dove l'esigenza di impugnare più atti tra loro connessi non di rado consente il formarsi del giudicato su questioni pregiudiziali che,

tuttavia, non può esser fatto valere nei giudizi, già pendenti in cassazione, aventi ad oggetto atti dipendenti);

- **riformulazione dell'art. 360-bis.** - Viste le difficoltà, illustrate da tutti i commentatori, di comprendere il significato del n. 2 (*"quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo"*), sarebbe opportuno che la norma fosse riscritta, tenuto conto delle interpretazioni che sono state suggerite, e in modo da far emergere un precetto univoco, che esprima con maggior chiarezza l'interpretazione prevalente;

- **modifica dell'art. 392 c.p.c.** - Vista la difficoltà, dopo anni dall'inizio del processo, di individuare dove stia la parte alla quale notificare "personalmente", nel termine di decadenza di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza, la citazione in riassunzione davanti al giudice di rinvio, è opportuno modificare l'art. 392 c.p.c. nel senso di consentire che l'atto sia notificato all'avvocato costituito davanti alla Corte.

Ulteriori proposte di interventi.

L'attuale carico di **arretrato** della Corte è enorme. Più del numero dei ricorsi giacenti va considerata la durata dell'attesa dell'udienza nella quale verranno trattati. Si va dai quattro ai sei anni. Un tempo intollerabile.

Sembra utile prevedere dunque, a completamento delle precedenti proposte, altri due interventi.

Il primo diretto ad imporre che la formazione dei ruoli venga effettuata non tanto e non solo in considerazione della anzianità della cause ma della loro rilevanza economica, sociale e comunque **nomofilattica**. Per evitare che nell'attesa si consolidino correnti giurisprudenziali inutilmente costose.

Il secondo che imponga alla Corte di adottare **modelli di motivazione**, anche assertivi, che comunque abbandonino la tentazione di sistemazione scientifica, a tutti i costi, degli istituti adoperati, o anche solo sfiorati. La sentenza della Corte Suprema deve essere atto di autorità motivato, anche solo con riferimento ai propri indirizzi, e comunque secondo una assoluta esigenza di sintesi.

Occorrerebbe, infine, anche tenuto conto dei recenti interventi legislativi in materia (d.l. n.69/2013), prevedere o comunque consentire una più razionale utilizzazione dei magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, mediante loro applicazione, per un numero limitato di udienze mensili, come consiglieri.

Il processo di esecuzione

La proposta normativa di delega è completata da interventi sul processo esecutivo, ispirati ai medesimi principi di semplificazione anche del rito degli incidenti di cognizione e di efficacia del titolo esecutivo.

In particolare vengono dettati principi per la semplificazione del rito dei procedimenti cognitivi funzionalmente correlati al processo esecutivo, attraverso l'assoggettamento delle opposizioni esecutive al rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile; nonché per l'ampliamento e la generalizzazione dell'ambito di applicazione dell'istituto delle misure coercitive indirette di cui all'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile, mediante la previsione della possibilità, per la parte vittoriosa, di chiedere al giudice la fissazione della somma dovuta dalla parte soccombente, a causa della mancata o ritardata esecuzione dell'ordine giudiziale, in presenza di qualunque provvedimento di condanna, a prescindere dalla natura fungibile o infungibile dell'obbligazione a cui esso si riferisce.

I procedimenti speciali

Completa la delega l'introduzione di principi in tema di arbitrato, nel senso del potenziamento dell'istituto dell'arbitrato, mediante l'eventuale estensione del meccanismo della *translatio iudicii* ai rapporti tra processo e arbitrato e attraverso la razionalizzazione della disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale.

Viene quindi proposta, in chiave di ulteriore semplificazione, la riduzione dei riti speciali, mediante omogeneizzazione di termini e atti introduttivi e uniformità dei modelli di scambio degli scritti difensivi.

Inoltre il principio di delega sulla giurisdizione mira alla introduzione di un meccanismo che acceleri la definizione delle questioni di giurisdizione impedendo quando oggi accade non di rado, e cioè che la questione di giurisdizione venga decisa con una declinatoria a distanza di anni dalla introduzione della causa. Tutt'oggi le sezioni unite della cassazione ritengono che la parte che sceglie il giudice di primo grado possa, in caso di esito della lite a lui sfavorevole, contestare la giurisdizione del giudice prescelto mediante appello, a cui indefettibilmente segue il ricorso per cassazione; il tutto, con spreco di tempi processuali dai due ai quattro anni nella migliore delle ipotesi.

Ancora in chiave di semplificazione e comprensibilità del processo, viene introdotto il principio di delega sulla sinteticità che è reso inevitabile dal processo civile telematico; la gestione informatica degli atti impone una riconsiderazione della loro lunghezza, contenuto e tecnica di redazione.

Proprio in relazione alla attuazione in corso del processo civile telematico, si introduce uno specifico principio di delega volto a consentire l'adeguamento delle norme del rito civile alla nuova dimensione telematica del processo.